



**“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI**

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 355 del 03/04/2025

PROPONENTE: S.C. Advocatura Ed Affari Legali

OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLA SENTENZA N. 1594/2025 DELLA CORTE D’APPELLO DI NAPOLI – PRIMA SEZIONE CIVILE (N.R.G. 4281/2021) RELATIVA AL GIUDIZIO PROPOSTO DALLA CURATELA FALLIMENTARE DI MINERVA IMPIANTI & COSTRUZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE CON ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE EX ART. 392 C.P.C. ACQUISITO AL PROT. 30965 DEL 12.10.2021, CUI L’ISTITUTO HA RESISTITO GIUSTA DELIBERAZIONE N. 1091/2021. AUTORIZZAZIONE AL RECUPERO DELLE SPESE GIUDIZIALI CON RATIFICA DELL’OPERATO SVOLTO.

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA SENTENZA N. 1594/2025 DELLA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI – PRIMA SEZIONE CIVILE (N.R.G. 4281/2021) RELATIVA AL GIUDIZIO PROPOSTO DALLA CURATELA FALLIMENTARE DI MINERVA IMPIANTI & COSTRUZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE CON ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE EX ART. 392 C.P.C. ACQUISITO AL PROT. 30965 DEL 12.10.2021, CUI L'ISTITUTO HA RESISTITO GIUSTA DELIBERAZIONE N. 1091/2021. AUTORIZZAZIONE AL RECUPERO DELLE SPESE GIUDIZIALI CON RATIFICA DELL'OPERATO SVOLTO.

***Il Direttore dell'UOC “Avvocatura e Affari Legali”
avv. Paola Cosmai***

PREMESSO

- che con atto di citazione notificato il 21.11.2011 la società “Minerva Impianti & Costruzioni S.r.l.” conveniva in giudizio l'Istituto innanzi al Tribunale di Napoli per sentirlo condannare al risarcimento di danni contrattuali quantificati in € 1.632.266,70, nonché al pagamento di lavori in economia per una somma complessiva di € 20.632,25, oltre interessi legali e moratori, deducendo:
 - a) di avere stipulato con l'Istituto convenuto contratto di appalto (n. 581 del 21.05.2009) per la esecuzione di lavori di “ristrutturazione edile ed impiantistica edificio day hospital, piani 2° e S1 – strutture per l'attività libero professionale intramoenia”, per un importo di € 1.183.945,45;
 - b) che in data 29.06.2010, a seguito di perizia di variante e suppletiva, veniva sottoscritto atto di sottomissione, per ulteriori lavori di importo pari a € 235.541,50, così da portare l'importo complessivo del contratto di appalto ad € 1.419.486,95;
 - c) che il tempo previsto per la ultimazione dei lavori appaltati, dagli iniziali 60 gg. veniva incrementato di ulteriori 180 gg., naturali e consecutivi, decorrenti, in caso di consegna frazionata, dall'ultimo verbale di consegna;
 - d) che i lavori relativi al 2° piano del day hospital (lato destro) non venivano consegnati all'impresa da parte della stazione appaltante;
 - e) di avere, in data 23.06.2011, prodotto istanza di recesso dal contratto di appalto, quantificando il danno subito per il ritardo nella consegna dei lavori in € 1.560.678,88, oltre al pagamento di lavori in economia per un importo di € 20.632,25;
- che giusta delibera n. 1016 del 01.12.2011 l'Istituto, costituitosi in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli – Sezione Civile Decima (n.r.g. 32272/2011) impugnava la domanda attrice e spiegava domanda riconvenzionale, chiedendo: a) di rigettare la domanda proposta dalla Minerva Impianti & Costruzioni S.r.l.; b) di accogliere la domanda riconvenzionale e per l'effetto dichiarare risolto il contratto d'appalto n. CR/581 del 21.05.2009 per grave inadempimento e ritardo dell'appaltatore nella esecuzione delle opere; c) di condannare la Minerva Impianti & Costruzioni S.r.l. al risarcimento generico del danno in favore dell'Istituto, corrispondente al maggior costo dei lavori previsti dal contratto e rimasti ineseguiti, da riappaltare all'esito della formale risoluzione/rescissione del contratto, nonché le relative spese di procedura e amministrative, da quantificare in separato giudizio;

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

- che con separato ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato il 05.12.2011, la Minerva Impianti & Costruzioni S.r.l. conveniva in giudizio l'Istituto innanzi al Tribunale per sentirlo condannare al pagamento della somma di € 70.977,00 oltre Iva, interessi legali e moratori, deducendo che nell'ambito del sopra richiamato appalto di lavori la direzione lavori aveva richiesto ulteriori opere (extra contratto) per un importo di € 70.977,00, non pagati dalla stazione appaltante;
- che giusta delibera n. 1058 del 14.12.2011 l'Istituto, costituitosi in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli – Sezione Civile Decima (n.r.g. 32185/2011), pur senza entrare nel merito della rivendicata creditoria (€ 70.977,00), che comunque contestava ed impugnava, tenuto conto del fatto che i lavori ai quali il credito si riferiva erano stati eseguiti nell'ambito del medesimo contratto di appalto, chiedeva la riunione dei procedimenti e pronunciare un'unica decisione che esaminasse complessivamente l'intera vicenda contrattuale;
- che nelle more dei giudizi, con provvedimento n. 335 del 17.04.2012 l'Istituto deliberava la risoluzione del contratto d'appalto stipulato con la Minerva Impianti & Costruzioni S.r.l. per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo;
- che mediante ordinanza del 27.12.2012 il Tribunale di Napoli – Sezione Civile Decima: 1) disponeva la riunione al giudizio n.r.g. 32185/2011 di quello n.r.g. 32272/2011; 2) rigettava la richiesta di emissione di ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. avanzata dalla Minerva nel giudizio n.r.g. 32185/2011; 3) ingiungeva all'Istituto di pagare immediatamente alla Minerva la somma di € 70.977,00, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002;
- che in esecuzione della prefata ordinanza del 27.12.2012 l'Istituto, a mezzo delibere n. 87 del 28.01.2013 e n. 351 del 23.04.2013, disponeva il pagamento in favore della S.r.l. Minerva Impianti & Costruzioni dell'importo complessivo di € 88.325,57;
- che con sentenza n. 16/2016 del 04.01.2016 (*oggetto di presa d'atto a mezzo delibera n. 21 del 20.01.2016*) il Tribunale di Napoli – Sezione Civile Decima:
 - 1) in accoglimento della domanda proposta nel giudizio n. 32185/11 ha condannato l'Istituto al pagamento, in favore della Minerva Impianti & Costruzioni s.r.l., della somma di euro 70.977,00, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/02 dalle scadenze contrattualmente previste al soddisfo, così confermando l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa il 27 dicembre 2012;
 - 2) ha rigettato la domanda proposta dalla Minerva Impianti & Costruzioni s.r.l. nel giudizio n. 33272/11;
 - 3) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'Istituto, ha dichiarato risolto per inadempimento della Minerva Impianti & Costruzioni s.r.l. il contratto di appalto n. CR/581 stipulato tra le parti in data 21 maggio 2009;
 - 4) ha condannato la Minerva Impianti & Costruzioni s.r.l. al risarcimento dei danni in favore dell'Istituto, da liquidarsi in separato giudizio;
 - 5) ha dichiarato interamente compensate tra le parti le spese di giudizio;
- che in data 08.02.2016 è stato notificato a mezzo PEC ai sensi della legge n. 53/1994 e s.m.i., ad

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

istanza della società “Minerva Impianti & Costruzioni S.r.l. in liquidazione” atto di citazione in appello con domanda di sospensione ex artt. 283 e 351 c.p.c., con richiesta alla Corte di Appello di Napoli di voler, in via cautelare sospendere l’efficacia esecutiva della condanna al risarcimento danni di cui al capo n. 4) della impugnata sentenza n. 16/2016 e, nel merito:

1) di dichiarare, in riferimento alla domanda di pagamento avanzata nel giudizio di primo grado per i lavori in economia commissionati ed eseguiti nel periodo 1 febbraio-8 aprile 2011, la nullità della sentenza appellata per omessa pronunzia e corrispondente violazione dell’art. 112 c.p.c. e, per l’effetto, condannare il “Pascale” a corrispondere alla “Minerva” la complessiva somma di € 20.632,25 oltre interessi legali e moratori ex D.Lgs. 231/2002 come altresì aggiornato dalla Direttiva 2000/35/CE del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dal fatto al soddisfo;

2) di condannare il “Pascale” a risarcire alla “Minerva” il danno contrattuale da mancata consegna dei lavori appaltati, il cui ammontare, salvo maggiore o minore importo acclarato anche in via equitativa ex artt. 1223 e 1226 c.c., in combinato disposto tra loro, viene determinato in complessivi € 1.632.266,70, come da relazione e conteggi analitici di supporto prodotti;

3) di dichiarare, per l’effetto, infondate in fatto e in diritto, la domanda riconvenzionale del “Pascale” di risoluzione contrattuale per inadempimento della “Minerva” e la connessa istanza risarcitoria, con conseguente loro rigetto;

- che giusta delibera n. 124 del 14.02.2016 l’Istituto ha provveduto a costituirsi e resistere nel giudizio di secondo grado (RG n. 699/2016) chiedendo alla Corte d’Appello di Napoli – sezione civile prima bis - di *“rigettare l’appello ... e con la conferma della sentenza impugnata confermare l’accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dall’Istituto con declaratoria di risoluzione del contratto di appalto n. CR/581 del 21.05.2009 per grave inadempimento e ritardo dell’appaltatore nella esecuzione delle opere e condanna dello stesso al risarcimento generico del danno in favore dell’Istituto, corrispondente al maggior costo dei lavori previsti dal contratto e rimasti ineseguiti e da riappaltare, nonché spese delle procedure amministrative, da quantificare in separato giudizio”*;
- che con sentenza n. 1965/2019, pronunciata il 19.03.2019 e pubblicata il 09.04.2019 (oggetto di presa d’atto a mezzo deliberazione n. 333 del 17.04.2019), la Corte di Appello di Napoli – Sezione Civile Quinta (già Prima bis):
 - 1) ha accolto parzialmente l’appello e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza gravata ha rigettato la domanda di risoluzione per inadempimento della Fondazione e ha rigettato le reciproche domande di entrambe le parti, fermo il resto, come indicato in motivazione;
 - 2) ha dichiarato compensate per intero le spese di lite tra le parti;
- che avverso la citata sentenza n. 1965/2019 della Corte d’Appello la società Minerva Impianti & Costruzioni s.r.l. in liquidazione, mediante atto notificato a mezzo p.e.c. dall’avv. Guerino Zarrelli in data 29.10.2019, ha proposto ricorso alla Corte Suprema di Cassazione Civile, sostanzialmente ribadendo le proprie due domande di cui all’atto di citazione in appello aventi ad oggetto le somme complessive di € 20.632,25 e di € 1.632.266,70 e, con riferimento alle medesime, chiedendo la parziale cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa ad altro Giudice ex artt. 383, I comma, nonché 384, I e II comma, c.p.c., combinato disposto;
- che con controricorso con ricorso incidentale, l’Istituto ha provveduto, giusta deliberazione n. 882

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

del 05.11.2019, alla costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Corte di Cassazione ai fini della dichiarazione della risoluzione contrattuale per grave inadempimento dell'impresa appaltatrice con condanna generica della stessa al ristoro dei danni da quantificarsi in separato, successivo giudizio;

- che la Corte Suprema di Cassazione - Prima Sezione Civile - mediante ordinanza n. 18793.21 (NRG 32609/2019), emessa nella camera di consiglio del 23.04.2021 e depositata il 02.07.2021 (oggetto di presa d'atto mediante deliberazione n. 739 del 19.07.2021), avendo accolto il secondo motivo del ricorso principale di Minerva Impianti & Costruzioni s.r.l. in liquidazione ed il motivo di ricorso incidentale dell'Istituto, nei sensi in cui in motivazione, ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti ed ha rinviato alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità;
- che mediante “atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito di cassazione con rinvio”, acquisito al protocollo dell'Ente col n. 30965 del 12.10.2021, la “Curatela del Fallimento n. 36/2021 della società Minerva Impianti & Costruzioni s.r.l. in liquidazione” ha citato innanzi alla Corte di Appello Civile di Napoli l'Istituto chiedendone la condanna a risarcire il danno contrattuale da mancata consegna delle aree relative al piano secondo lato destro, oggetto dei lavori appaltati dal “Pascale” alla “Minerva” (*all'epoca in bonis*), il cui ammontare, salvo maggiore e/o minore importo acclarato anche in via equitativa ex artt. 1223 e 1226 c.c., combinato disposto tra loro, viene determinato in complessivi €. 1.632.266,70 come da relazione e conteggi analitici di supporto prodotti;
- che giusta deliberazione n. 1091 del 22.10.2021 l'Istituto ha provveduto alla costituzione nel giudizio di riassunzione innanzi alla Corte d'Appello di Napoli (n.r.g. 4281/2021) resistendo alla domanda di risarcimento di cui all'atto acquisito al prot. 30965 del 12.10.2021 e proponendo, altresì, domanda riconvenzionale ai fini della dichiarazione della risoluzione contrattuale dell'appalto per inadempimento dell'impresa appaltatrice con condanna della stessa al risarcimento dei danni da quantificarsi in separato giudizio;

ATTESO

- che la Corte d'Appello di Napoli - Prima sezione civile, “*decidendo quale giudice del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n° 18793/2021*”, con sentenza n. 1594/2025 pronunciata il 26.03.2025, pubblicata il 31.03.2025 ed in pari data comunicata dalla cancelleria a mezzo p.e.c, così provvede:
 - rigetta la domanda di risarcimento del danno contrattuale avanzata dalla curatela del fallimento della Minerva Impianti e Costruzioni s.r.l. in liquidazione;
 - in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dall'I.R.C.C.S. - “Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori - Fondazione G. Pascale”, dichiara risolto per inadempimento della Minerva Impianti & Costruzioni s.r.l. in liquidazione il contratto di appalto n° 581 del 21.5.2009;
 - dichiara improcedibile, ai sensi dell'art. 52 R.D. n° 267/42, la domanda di risarcimento dei danni da quantificarsi in separato giudizio avanzata dall'I.R.C.C.S. - “Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori - Fondazione G. Pascale”;
 - dichiara interamente compensate tra le parti le spese del primo grado di giudizio;

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

- condannala curatela del fallimento della Minerva Impianti e Costruzioni s.r.l. in liquidazione, in persona del curatore fallimentare, al pagamento in favore dell'I.R.C.C.S. – “Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori – Fondazione G. Pascale”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di spese ed onorari dei restanti gradi di giudizio, liquidati: 1) per il giudizio di appello, in euro 18.000,00 per onorari; 2) per il giudizio di legittimità, in euro 13.500,00 per onorari; 3) per il giudizio di rinvio, in euro 18.000,00 per onorari; il tutto, oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge.;

ACCERTATA

- la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e di tutti i presupposti rilevanti per l'adozione dell'atto che si propone, in base ai documenti detenuti e conservati dalla proponente S.C. “Avvocatura e Affari Legali”;
- la legittimità e la regolarità giuridico-amministrativa del procedimento e dei contenuti della presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nel rispetto delle proprie competenze, funzioni e responsabilità;

DICHIARATA, altresì:

- l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi degli artt. 6,7,14 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, nonché delle disposizioni del Codice di Comportamento aziendale e delle misure di cui al PTPCT vigenti;
- il rispetto degli adempimenti previsti dalle norme in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.lgs. 30.06.2003, n. 196, come modificato ed integrato con il D.lgs. 10.08.2018, n. 101, di recepimento del Regolamento (UE) 2016/679, ai fini della pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio aziendale;

**propone
al Commissario Straordinario**

per le causali in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

Prendere atto che, all'esito del giudizio promosso dalla “Curatela del Fallimento n. 36/2021 della società Minerva Impianti & Costruzioni s.r.l. in liquidazione” con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. acquisito al prot. 30965 del 12.10.2021 (cui l'Istituto ha resistito giusta deliberazione n. 1091 del 22.10.2021), la Corte d'Appello di Napoli – Prima sezione civile (decidendo quale giudice del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 18793/2021), mediante sentenza n. 1594/2025 pronunciata il 26.03.2025, pubblicata il 31.03.2025 ed in pari data comunicata dalla cancelleria a mezzo p.e.c:

- ha rigettato la domanda di risarcimento del danno contrattuale avanzata dalla curatela del fallimento della Minerva Impianti e Costruzioni s.r.l. in liquidazione;

- in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dall'Istituto, ha dichiarato risolto per inadempimento della “Minerva Impianti & Costruzioni s.r.l. in liquidazione” il contratto di appalto n. 581 del 21.5.2009;

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

- ha dichiarato improcedibile, ai sensi dell'art. 52 R.D. n. 267/42, la domanda di risarcimento dei danni da quantificarsi in separato giudizio avanzata dall'Istituto;
- ha dichiarato interamente compensate tra le parti le spese del primo grado di giudizio;
- ha condannato la Curatela del fallimento della Minerva Impianti e Costruzioni s.r.l. in liquidazione, in persona del curatore fallimentare, al pagamento in favore dell'Istituto, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di spese ed onorari dei restanti gradi di giudizio, liquidati: 1) per il giudizio di appello, in euro 18.000,00 per onorari; 2) per il giudizio di legittimità, in euro 13.500,00 per onorari; 3) per il giudizio di rinvio, in euro 18.000,00 per onorari; il tutto, oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;

Conferire procura, con ratifica dell'operato svolto, al Direttore della UOC “Avvocatura e Affari Legali” avvocato Paola Cosmai ed al Dirigente avvocato Carlo Di Marsilio, congiuntamente e disgiuntamente, ai fini del recupero (mediante insinuazione al passivo fallimentare) delle spese giudiziali liquidate dalla Corte d'Appello in favore dell'Istituto;

Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi di legge;

Disporre la pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio on line di questo Istituto;

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per l'urgenza di provvedere.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

In virtù	dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 521 del 11.10.2024;
Letta e valutata	la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Direttore della SC “Avvocatura e Affari Legali”;
Preso atto	della dichiarazione di regolarità tecnica e di legittimità del presente atto, resa e sottoscritta dal Direttore proponente a seguito dell'istruttoria effettuata;
Acquisito	il parere favorevole del Sub-Commissario Amministrativo, del Sub-Commissario Sanitario e del Direttore Scientifico;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e, per l'effetto, di:

Prendere atto che, all'esito del giudizio promosso dalla “Curatela del Fallimento n. 36/2021 della società Minerva Impianti & Costruzioni s.r.l. in liquidazione” con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. acquisito al prot. 30965 del 12.10.2021 (cui l'Istituto ha resistito giusta deliberazione n. 1091 del 22.10.2021), la Corte d'Appello di Napoli – Prima sezione civile (decidendo quale giudice

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 18793/2021), mediante sentenza n. 1594/2025 pronunciata il 26.03.2025, pubblicata il 31.03.2025 ed in pari data comunicata dalla cancelleria a mezzo p.e.c:

- ha rigettato la domanda di risarcimento del danno contrattuale avanzata dalla curatela del fallimento della Minerva Impianti e Costruzioni s.r.l. in liquidazione;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dall'Istituto, ha dichiarato risolto per inadempimento della “Minerva Impianti & Costruzioni s.r.l. in liquidazione” il contratto di appalto n. 581 del 21.5.2009;
- ha dichiarato improcedibile, ai sensi dell'art. 52 R.D. n. 267/42, la domanda di risarcimento dei danni da quantificarsi in separato giudizio avanzata dall'Istituto;
- ha dichiarato interamente compensate tra le parti le spese del primo grado di giudizio;
- ha condannato la Curatela del fallimento della Minerva Impianti e Costruzioni s.r.l. in liquidazione, in persona del curatore fallimentare, al pagamento in favore dell'Istituto, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di spese ed onorari dei restanti gradi di giudizio, liquidati: 1) per il giudizio di appello, in euro 18.000,00 per onorari; 2) per il giudizio di legittimità, in euro 13.500,00 per onorari; 3) per il giudizio di rinvio, in euro 18.000,00 per onorari; il tutto, oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge.

Conferire procura, con ratifica dell'operato svolto, al Direttore della UOC “Avvocatura e Affari Legali” avvocato Paola Cosmai ed al Dirigente avvocato Carlo Di Marsilio, congiuntamente e disgiuntamente, ai fini del recupero (mediante insinuazione al passivo fallimentare) delle spese giudiziali liquidate dalla Corte d'Appello in favore dell'Istituto.

Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi di legge.

Disporre la pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio on line di questo Istituto.

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per l'urgenza di provvedere.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Maurizio di Mauro

**“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI**

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 355 del 03/04/2025

PROPONENTE: S.C. Advocatura Ed Affari Legali

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA SENTENZA N. 1594/2025 DELLA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI –
PRIMA SEZIONE CIVILE (N.R.G. 4281/2021) RELATIVA AL GIUDIZIO PROPOSTO DALLA
CURATELA FALLIMENTARE DI MINERVA IMPIANTI & COSTRUZIONI S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE CON ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE EX ART. 392 C.P.C.
ACQUISITO AL PROT. 30965 DEL 12.10.2021, CUI L'ISTITUTO HA RESISTITO GIUSTA
DELIBERAZIONE N. 1091/2021. AUTORIZZAZIONE AL RECUPERO DELLE SPESE
GIUDIZIALI CON RATIFICA DELL'OPERATO SVOLTO.**

In pubblicazione dal 03/04/2025 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia - art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi

Atto immediatamente esecutivo

S.C. Affari Generali

Direttore

Elenco firmatari

Elisa Regina - S.C. Affari Generali

Paola Cosmai - S.C. Advocatura Ed Affari Legali

Angelo D'Argenzio - Sub-Commissario Sanitario

Maria Maiorano - Sub-Commissario Amministrativo

Alfredo Budillon - Direttore Scientifico

Maurizio Di Mauro - Commissario Straordinario